



CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA E POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

tra

Intesi Group S.p.A. (di seguito denominata “**Intesi Group**” o anche “**Fornitore**”), con sede legale in Milano, Via Torino 48, Codice Fiscale e P.IVA nr. 02780480964, in persona di PAOLO SIRONI nella sua qualità di Legale Rappresentante munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente Contratto;

e

FP CGIL Nazionale (di seguito denominata **Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil**), con sede legale in Via Leopoldo Serra 31, 00153 Roma, Codice Fiscale nr. 97006090589, in persona di Fabrizio Rossetti nella sua qualità di Segretario Nazionale munito dei necessari poteri per la sottoscrizione del presente contratto;

(in seguito singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”)

premessi che

- a) Intesi Group è un Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati, pertanto, è iscritta nell’elenco pubblico di fiducia di cui all’articolo 22, c. 1 del Regolamento (UE) n. 910/2014 eIDAS e art. 29 c.6 del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”,
- b) Intesi Group è un Gestore di Posta Elettronica Certificata (PEC), pertanto accreditato ai sensi dell’art. 29 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “*Codice dell’Amministrazione Digitale*”,
- c) Intesi Group in qualità di Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati e Gestore di Posta Elettronica Certificata può erogare servizi fiduciari come definiti e disciplinati Regolamento eIDAS, *Codice dell’Amministrazione Digitale*, DPCM 22 febbraio 2013 “*Regole tecniche in*

materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b) , 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”;

- d) FP CGIL Nazionale ha deciso di offrire ai dirigenti e i funzionari (di seguito anche “Beneficiari”) della propria organizzazione Servizi di Firma Elettronica Qualificata e Posta Elettronica Certificata ad un prezzo favorevole ed agevolato ed ha individuato Intesi Group quale fornitore/partner idoneo;
- e) Intesi Group si è resa disponibile a stipulare la presente Convenzione al fine di erogare ai dirigenti e funzionari dell’organizzazione di FP CGIL Nazionale i servizi di Firma elettronica Qualificata e Posta Elettronica Certificata ad un prezzo agevolato.

tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Premesse

Le premesse alla presente Convenzione costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

Articolo 2 – Interpretazione della Convenzione

Salvo che il contesto richieda altrimenti:

- il riferimento alla Convenzione comprenderà anche le Premesse dello stesso;
- il nomen juris (titolo) delle clausole della presente Convenzione viene assegnato a scopo meramente indicativo del contenuto delle medesime senza vincolare il contenuto effettivo delle stesse;
- dove il contesto lo richieda, il genere dovrà includere sia il maschile sia il femminile, il singolare includere il plurale e viceversa.

Articolo 3 – Oggetto

Oggetto della Convenzione è la fornitura dei Servizi di seguito descritti, da parte di Intesi Group in qualità di Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati e Gestore di Posta Elettronica Certificata, ai dirigenti e/o Funzionari appartenenti all’organizzazione di FP CGIL Nazionale ad un prezzo favorevole e fisso concordato tra le parti come previsto dall’art. 6.

Per usufruire del predetto prezzo agevolato i Beneficiari dovranno comunicare in fase di acquisto il codice (o i codici) sconto che Intesi Group fornirà a FP CGIL Nazionale a valle della sottoscrizione della presente Convenzione.

L'applicazione del codice/i sconto decorre dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione, e la sua durata è subordinata a quella della Convenzione stessa.

I Servizi sono i seguenti:

- i. emissione Firma Elettronica Qualificata con identificazione SPID (rilascio certificato di firma elettronica qualificata remota ed erogazione del servizio di firma qualificata senza limitazioni d'uso per la durata del certificato stesso, pari a 3 anni, a meno di revoca/sospensione)
- ii. emissione Firma Elettronica Qualificata con identificazione tramite operatore da remoto (rilascio certificato di firma elettronica qualificata remota ed erogazione del servizio di firma qualificata senza limitazioni d'uso per la durata del certificato stesso, pari a 3 anni, a meno di revoca/sospensione)
- iii. casella PEC (Posta Elettronica Certificata) avente dimensione di 1 Gb e durata di 3 anni

La durata dei 3 anni decorre dalla data di emissione del certificato da parte del firmatario (per i servizi di cui ai punti i) e ii) e dalla data di attivazione della casella PEC (servizio di cui al punto iii).

Pertanto, la durata dei servizi è indipendente rispetto alla durata contrattuale della presente Convenzione.

Le parti si danno reciprocamente atto che la presente Convenzione non vincola in alcun modo FP CGIL Nazionale all'acquisto di beni e/o servizi forniti da Intesi Group, bensì intende definire unicamente gli obblighi discendenti dalle attività di cui al presente articolo e nel solo periodo di validità ed efficacia della Convenzione medesima.

Articolo 4 – Obblighi e Garanzie delle Parti

Intesi Group si impegna a:

- Erogare i Servizi menzionati all'art. 3, operando con diligenza e professionalità, nel pieno rispetto delle norme di legge e regolamenti, tempo per tempo vigenti, applicabili ai Servizi;
- Erogare i predetti Servizi ai Beneficiari di FP CGIL Nazionale al prezzo determinato congiuntamente tra le parti di cui all'art. 6;

- Dare tempestiva comunicazione a FP CGIL Nazionale di ogni evento che possa costituire ostacolo alla puntuale esecuzione della Convenzione;
- Eseguire direttamente i Servizi, utilizzando propri dipendenti e/o collaboratori dotati di preparazione e professionalità adeguate allo svolgimento dei Servizi medesimi.

FP CGIL Nazionale si impegna a:

- Fornire ad Intesi Group ogni informazione utile al fine di consentirgli il corretto, tempestivo ed efficace svolgimento dei Servizi;
- Comunicare ai Beneficiari tutte le informazioni pertinenti e necessarie relative alla presente Convenzione affinché i Beneficiari possano usufruire della stessa nei limiti della sua applicabilità;
- Collaborare con Intesi Group, laddove necessario, al fine di individuare chiaramente i destinatari del Servizio;
- Consentire ad Intesi Group di erogare i propri servizi in conformità alle disposizioni che regolano gli stessi nonché alle leggi, regolamenti, direttive e qualsiasi altra normativa che si applica ad Intesi Group nella sua qualità di Prestatore di Servizi Fiduciari Qualificati e Gestore di Posta Elettronica Certificata.

Articolo 5 – Collaborazione tra le Parti

Le Parti si danno atto che per la corretta esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla presente Convenzione è necessario che il comportamento di entrambe sia improntato alla piena collaborazione e buona fede e si impegnano, pertanto, a comunicarsi reciprocamente e tempestivamente ogni circostanza che possa influenzare la regolare prestazione dei Servizi di cui all' art. 3.

Articolo 6 – Costi

La stipula della presente Convenzione non comporta costi a carico delle Parti.

Il corrispettivo per l'eventuale Servizio erogato sarà a carico dei Beneficiari.

Il predetto corrispettivo dovuto ad Intesi Group per l'erogazione dei servizi di cui all'art. 3 viene determinato dalle Parti come segue, dando atto che trattasi di prezzo agevolato.

Servizio	Descrizione	Quantità	Prezzo
FDR con riconoscimento SPID	Certificato di Firma Elettronica Qualificata Remota senza limitazioni d'uso con durata 3 anni	1	€39,99
FDR con riconoscimento WEB	Certificato di Firma Elettronica Qualificata Remota senza limitazioni d'uso con durata 3 anni	1	€46,99
PEC	Posta Elettronica Certificata, 1GB	1	€15,99

I prezzi sopra indicati includono l’IVA di legge.

Articolo 7 – Protezione dei Dati Personali

Con riferimento alla normativa per la protezione dei dati personali, le Parti si danno reciprocamente atto che l’eventuale trattamento di dati personali dovrà avvenire nel rispetto della normativa vigente in materia, ivi incluso il Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 Aprile 2016 (“GDPR”), pertanto si obbligano ad eseguire i soli trattamenti di dati funzionali, necessari e pertinenti all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Fermo restando quanto sopra le Parti si danno, altresì, reciprocamente atto che Intesi Group è l’unico Titolare del trattamento per l’erogazione dei servizi di cui art. 3 della presente Convenzione.

Articolo 8 – Obblighi di Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte, compresi i termini e le modalità della presente Convenzione;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione.

Le parti s'impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione. In ogni caso, le informazioni confidenziali non potranno essere divulgate a terzi senza il preventivo consenso scritto della parte che le ha rivelate.

Le parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili.

Articolo 9 – Durata Contrattuale

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa e scade il 31/12/2022 con possibilità di proroga per ulteriori periodi sulla base di un accordo scritto (scambio di lettere), che si affiancherà al testo originario immodificato della convenzione già sottoscritta, approvata dalle rispettive Parti.

Articolo 10 – Recesso

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione ovvero di scioglierla consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare a mezzo Posta elettronica certificata (PEC) [o tramite raccomandata A.R.]

Il recesso unilaterale ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita ex art. 1373 c.c.

In caso di recesso unilaterale le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività in corso.

Articolo 11 – Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti avverranno in forma scritta agli indirizzi sotto indicati.

Ragione Sociale: FPCGIL NAZIONALE
Via _Leopoldo Serra 31- 00153 Roma
Federazione Lavoratori Funzione Pubblica Cgil Nazionale
email: posta@fpcgil.it
pec: organizzazione@pec.fpcgil.net

Ragione Sociale: Intesi Group S.p.A.
Via: Torino 48 - 20123 Milano
email: assistenzacgil@intesigroup.com
pec: intesigroup@legalmail.it

Articolo 12 – Foro Competente

La presente Convenzione è disciplinata dalla Legge italiana.

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione della Convenzione, alle sue successive modificazioni e integrazioni e alla sua esecuzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Milano in data 03 / 12 / 2021

Roma in data 03/ 12 / 2021.

Firma di Intesi Group S.p.A.

Firma


Per la Segreteria Nazionale
C.G.I.L.
Fabrizio Rossetti
Fabrizio Rossetti